

Allegato "C" al repertorio 8.621/7.277

STATUTO

ART. 1) Denominazione, sede, durata e principi

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione senza scopo di lucro denominata "IL ROVETO ARDENTE E.T.S." (d'ora in avanti l'Associazione).

A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS. L'Associazione ha sede nel Comune di Sassari (SS), in Via Arcivescovado n. 19. La variazione della Sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie ovvero sezioni operative anche in altri Comuni.

L'Associazione opera in ambito provinciale, nella Provincia di Sassari e, segnatamente, del territorio dell'Arcidiocesi di Sassari, in ambito regionale e nazionale.

L'Associazione ispira la propria azione ai principi cristiani e al Magistero della Chiesa Cattolica riguardo la centralità della persona, il valore della famiglia, l'educazione alla virtù cristiana della solidarietà per gli ultimi. L'Associazione persegue le proprie finalità ispirandosi agli orientamenti pastorali dell'Arcivescovo di Sassari, ed agisce nell'ambito delle linee e proposte della Caritas Diocesana quale Ufficio Pastorale dell'Arcidiocesi di Sassari.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 2) Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a

	principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, po-	
	litico, etnico, culturale e di sesso.	
	Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di	
	svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse gene-	
	rale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:	
	1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre	
	2000, n. 328, e successive modificazioni;	
	2) interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive	
	modificazioni;	
	3) servizi e interventi riguardanti l'assistenza temporanea diretta a soddisfare i bisogni sa-	
	nitari, culturali, formativi, lavorativi e sociali tra i quali, a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo, prestazioni di "alloggio sociale", ai sensi del decreto del Ministero delle infra-	
	strutture del 22 aprile 2008;	
	4) attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	5) attività di beneficenza attraverso la cessione gratuita di beni e servizi, erogazioni di de-	
	naro, alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modifica-	
	zioni, a sostegno di persone svantaggiate;	
	6) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14	
	febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive	
	modificazioni;	
	7) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei	
	consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,	
	promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche	
	dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto soli-	
	dale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	- 2 -	

	8) attività di interesse generale nella cura e assistenza di persone svantaggiate e fragili,	
	anche mediante collaborazioni con altre organizzazioni di volontariato aventi medesima	
	finalità.	
	L'Associazione potrà, altresì, esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 del	
	decreto legislativo 117/2017, attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e con-	
	tinuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione	
	di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari	
	e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con	
	i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro	
	del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Con-	
	siglio nazionale del Terzo settore.	
	Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione potrà esercitare attività	
	diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate secondo criteri e limiti	
	definiti dal vigente ordinamento.	
	ART. 3) Associati	
	Il numero degli associati è illimitato e variabile.	
	In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:	
	a) riconoscersi e condividere gli scopi di interesse generale perseguiti dall'Associazione	
	secondo i principi cristiani, sulla base dell'insegnamento della Chiesa Cattolica, e gli	
	orientamenti pastorali dell'Arcidiocesi di Sassari.	
	b) essere di buona condotta morale;	
	c) non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche tempora-	
	nea, dai pubblici uffici;	
	d) non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di	
	reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta	
	- 3 -	

	riabilitazione;	
	e) non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;	
	f) non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;	
	g) non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;	
	h) essere in regola con la normativa antimafia.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque ammettere soggetti che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere da c) a g), purché idonei al perseguimento e svolgimento delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione. In tal caso, la decisione di ammissione dovrà essere adeguatamente motivata dal Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.	
	ART. 4) Ammissione degli Associati	
	Possono aderire all'Associazione persone fisiche e/o giuridiche che condividono l'ispirazione cristiana e le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenza.	
	Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:	
	- se persona fisica, nominativo, dati personali identificativi, residenza, codice fiscale, indirizzo/metodo a cui inoltrare la corrispondenza (pec, email, ecc.)	
	- se persona giuridica, l'indicazione della denominazione, della sede, dell'identità e dei dati del legale rappresentante, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;	

	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventua-	
	li regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discrimina-	
	tori, coerenti con le finalità perseguite le attività di interesse generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, cura	
	del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.	
	L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto	
	all'interessato entro non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.	
	Contro il provvedimento di rigetto l'interessato può proporre appello all'Assemblea en-	
	tro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita	
	istanza che deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata	
	o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Sulla domanda non accolta decide	
	l'Assemblea che, se non appositamente convocata, si pronuncia in occasione della sua	
	prima successiva convocazione.	
	L'appellante è ammesso all'Assemblea limitatamente per l'esercizio del diritto di con-	
	traddittorio.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti	
	dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, in-	
	roducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.	
	ART. 5) Diritti e Obblighi degli Associati	
	Gli Associati hanno il diritto di:	
	- partecipare alla vita dell'Associazione mediante l'esercizio del diritto di voto, di discus-	
	sione e di intervento in Assemblea;	
	- eleggere gli organi associativi e di rivestire cariche sociali;	
	- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne la gestione;	

	- esaminare e consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali, facendone	
	richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, il quale ne consentirà l'esame perso-	
	nale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del ri-	
	chiedente;	
	- partecipare a tutte le iniziative manifestazioni promosse dall'Associazione;	
	- concorrere all'elaborazione del programma di attività ed approvarne i contenuti;	
	- rispettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni;	
	- partecipare alle attività della Fondazione in modo personale, spontaneo e gratuito, sen-	
	za fini di lucro, anche indiretto;	
	- evitare situazioni o condizioni di incompatibilità, conflitto di interessi o altre condizio-	
	ni che possano pregiudicare la partecipazione all'Associazione sulla base del presente	
	Statuto.	
	ART. 6) Perdita della qualifica di Associato	
	La qualità di associato si perde per estinzione, recesso o esclusione, o per causa di morte.	
	La perdita della qualità di associato per estinzione opera automaticamente al verificarsi	
	dell'evento in seguito allo scioglimento, liquidazione o altra causa prevista dalla legge che	
	determini l'estinzione della persona giuridica.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ogni associato può recedere	
	<i>ad nutum</i> dall'Associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno due	
	mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) o mail	
	inviata al Consiglio di Amministrazione.	
	Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dalle obbligazioni precedente as-	
	sunte e non ancora adempiute, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	Il recesso dell'associato comporta decadenza automatica dello stesso dalle eventuali cari-	

	che ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.	
	Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'Associazione dura, ripetere gli	
	eventuali contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.	
	L'associato può essere escluso dall'Associazione per gravi motivi.	
	Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'Associa-	
	zione dal presente Statuto;	
	- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dal presente Statuto o dai regolamenti interni;	
	- l'avere arrecato danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione.	
	L'esclusione è decisa dal Consiglio previa valutazione del caso e dopo aver ascoltato le	
	ragioni dell'associato.	
	Il provvedimento di esclusione dovrà essere notificato, a cura del Consiglio di Ammini-	
	strazione, all'associato che potrà presentare le proprie contro deduzioni.	
	L'esclusione avrà effetto decorsi due mesi dalla data della notificazione di cui sopra, sal-	
	vo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga appello all'Assemblea la	
	quale, in via cautelare, potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione.	
	L'appello si propone mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio di	
	Amministrazione a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevi-	
	mento. Sulla domanda decide l'Assemblea che, se non appositamente convocata, si pro-	
	nuncia in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.	
	In caso di accoglimento dell'appello l'associato verrà reintegrato nell'Associazione con	
	effetto retroattivo.	
	L'esclusione dell'Associato comporta la decadenza dello stesso dall'eventuale carica di	

	consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.	
	Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non posso-	
	no ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
	I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.	
	ART. 7) Organi sociali	
	Sono organi dell'Associazione:	
	- l'Assemblea;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	- L'Organismo di Vigilanza e Controllo.	
	L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limi-	
	tata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e	
	passivo.	
	ART. 8) Assemblea – Costituzione e diritto di voto	
	L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il pre-	
	sente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che il Consiglio di	
	Amministrazione sottopone alla sua approvazione.	
	L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata	
	A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati	
	almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indiriz-	
	zo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax	
	comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convoca-	
	zione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno	
	degli associati almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.	
	- 8 -	

	L'assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno, entro i limiti di legge, per	
	l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio di previsione, ovvero quando ne sia	
	fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli ammini-	
	stratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tri-	
	bunale competente.	
	L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando il Consiglio di amministrazione ne	
	ravvisi la necessità.	
	L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione,	
	purché in uno dei paesi membri dell'Unione europea.	
	L'avviso di convocazione deve indicare:	
	- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per	
	via telematica;	
	- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;	
	- le materie all'ordine del giorno;	
	- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine	
	allo svolgimento della stessa.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convo-	
	cazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente	
	costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.	
	L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà	
	più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, in seconda convocazione qua-	
	lunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.	
	Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costi-	

	tuita quando a essa partecipano tutti gli associati e il Consiglio di Amministrazione e	
	l'Organo di vigilanza e controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione;	
	essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente Statuto.	
	Ciascun associato ha diritto a un voto.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.	
	Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.	
	Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2372 c.c. in quanto compatibili.	
	ART. 9) Assemblea - Competenze	
	Sono riservate alla competenza inderogabile dell'Assemblea:	
	- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;	
	- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, se previsto, del bilancio sociale;	
	- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'articolo 28 del Codice del terzo settore e promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- le decisioni sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego all'ammissione e di esclusione degli associati;	

	- la modificazione dell'Atto costitutivo o dello Statuto;	
	- l'approvazione dell'eventuale Regolamento dei lavori dell'Assemblea;	
	- l'approvazione dell'eventuale Regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti	
	predisposti dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;	
	- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;	
	- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	
	- le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Sta-	
	tuto alla sua competenza;	
	- la nomina del Direttore dell'Associazione su parere dell'Arcivescovo di Sassari;	
	- le deliberazioni su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo	
	esame da parte del Consiglio di Amministrazione o da altro organo sociale.	
	ART. 10) Assemblea – maggioranze	
	Salvo quanto previsto dal presente Statuto, in prima convocazione le deliberazioni	
	dell'Assemblea sono adottate con la presenza della maggioranza degli associati ed il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli interve-	
	nuti.	
	Per le modificazioni dello Statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli as-	
	sociati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre	
	il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.	
	ART. 11) Consiglio di Amministrazione	
	L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cin-	
	que) membri nominati dall'Assemblea, di cui uno con funzioni di Presidente espressa-	
	mente indicato dall'Assemblea.	
	- 11 -	

	Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e tutti i membri sono rieleggibili	
	senza limite di mandato.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 5 del CTS, all'Arcidiocesi di Sassari, ente religioso civilmente riconosciuto, è attribuita la nomina di due Consiglieri.	
	Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche indicate dagli associati con applicazione dell'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.	
	I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:	
	- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;	
	- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;	
	- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.	
	Gli amministratori possono essere revocati con il consenso unanime degli associati, solo se sussiste una giusta causa.	
	Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni in caso di:	
	- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;	
	- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;	
	- sopraggiunte cause di incompatibilità e/o ineleggibilità.	
	Per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, il Consiglio di Amministrazione conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.	
	Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.	

	In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.	
	Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi gene-	
	rali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria	
	e straordinaria e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità asso-	
	ciative.	
	Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Amministrazione tutto quanto non sia	
	per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associati-	
	vi.	
	In particolare, sono compiti del Consiglio di Amministrazione:	
	• eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;	
	• formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate	
	dall'Assemblea;	
	• deliberare la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea;	
	• predisporre tutti gli elementi utili e fornire le informazioni necessarie all'Assem-	
	blea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	• predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;	
	• deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	• deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
	• predisporre tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;	
	• curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione	
	o ad essa affidati ad altro titolo;	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione dei membri	

	del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando sia fatta	
	richiesta da almeno un terzo dei consiglieri; ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i la-	
	vori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle	
	materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi	
	membri.	
	La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con qualsiasi mez-	
	zo idoneo a fornire la garanzia dell'avvenuto ricevimento.	
	Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 2 (due)	
	giorni.	
	Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei con-	
	siglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consi-	
	glieri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante	
	mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identifi-	
	cati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare	
	documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di	
	formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e sia stato informato	
	l'Organismo di Vigilanza e Controllo.	
	Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal	
	vice-presidente; in assenza di entrambi è presieduto da altro consigliere individuato tra i	
	presenti.	
	Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e	

	dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.	
	Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Am-	
	ministrazione e viene conservato nella sede dell'Associazione.	
	Gli amministratori sono tenuti, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, a	
	chiederne l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle	
	informazioni previste nel comma sei dell'articolo 26 del codice del terzo settore, a quali	
	di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando sei disgiuntamente o	
	congiuntamente.	
	Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione presenza anche il direttore della Caritas	
	dell'Arcidiocesi di Sassari.	
	Agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà conside-	
	rarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	
	ART. 12) Presidente	
	La rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio spetta al Presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutti gli atti che impegnano la	
	stessa verso l'esterno.	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappre-	
	sentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale	
	del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per la scaden-	
	za del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca da parte dell'Assemblea	
	a maggioranza assoluta.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il	
	Presidente convoca l'Assemblea per la nuova elezione.	
	- 15 -	

	Il vice - presidente, eventualmente nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, sostituisce il Presidente in caso di impossibilità all'esercizio delle funzioni.	
	ART. 13) Organismo di vigilanza e controllo	
	La nomina dell'Organismo di Vigilanza e Controllo è riservata all'Assemblea.	
	Si compone di tre sindaci membri effettivi e di due sindaci supplenti. Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza e Controllo è nominato dagli associati in occasione della nomina dell'Organismo stesso.	
	Ai componenti si applica l'articolo 2399 codice civile.	
	I componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; i predetti requisiti devono essere tuttavia posseduti da almeno uno dei componenti.	
	I componenti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organismo di Vigilanza e Controllo è sostituito.	
	I sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.	
	I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.	
	Il compenso dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 cod. civ. è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del loro ufficio.	
	L' Organismo di Vigilanza e Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	

	Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n.	
	117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'Organismo di Vigilanza e Con-	
	trollo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Organismo di Vigilanza e Control-	
	lo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidari-	
	stiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7	
	e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti	
	del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.	
	Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assem-	
	blee e alle riunioni del comitato esecutivo.	
	Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117	
	del 2017, L'Associazione non avrà un Organismo di Vigilanza e Controllo o revisione le-	
	gale dei conti, salva contraria decisione dell'Assemblea.	
	Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'Organismo di Vigilanza e	
	Controllo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali e degli asso-	
	ciati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.	
	ART. 14) Revisione legale dei conti	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 13 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n.	
	117 del 2017, la revisione dei conti sull'Associazione è esercitata da uno o più revisori,	
	persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero	
	dell'Economia.	
	Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 membri.	
	L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	

dell'incarico e sono rieleggibili.

ART. 15) Patrimonio

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16) Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17) Bilancio di esercizio

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro i termini di legge, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Bilancio viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 18) Bilancio sociale e informativa sociale

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 1.000.000,00 annui, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 100.000,00 annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli as-

	sociati.	
	ART. 19) Libri	
	L'Associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;	
	- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;	
	- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascrit-	
	ti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazio-	
	ne;	
	- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a	
	cura dello stesso organo;	
	- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Vigilanza e Controllo tenuto	
	a cura dello stesso organo.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.	
	ART. 20) Volontari	
	I volontari sono coloro che per libera scelta svolgono per il tramite dell'Associazione at-	
	tività in favore della comunità per il bene comune, mettendo a disposizione il proprio	
	tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun	
	fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati	
	rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto	
	- 19 -	

	dall'articolo 17 del Decreto Legislativo del 2 luglio 2017 n. 117.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retri-	
	buito con l'Associazione, sia di carattere subordinato che autonomo.	
	L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie con-	
	nessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per responsabilità civile ver-	
	so terzi con massimali adeguati rispetto alla natura dell'attività svolta.	
	ART. 21) Lavoratori	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro	
	autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo del 2 luglio	
	2017 n. 117.	
	ART. 22) Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto,	
	previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del terzo setto-	
	re, se operativo e salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente, ad altri soggetti	
	ovvero enti del terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i	
	propri associati.	
	ART. 23) Rinvio	
	Fino all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	(RUNTS), l'ente non può utilizzare l'acronimo "ETS", non trovano applicazione gli arti-	
	coli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione; si applicano le disposizioni	
	transitorie di cui al titolo XII del citato d.lgs. n. 117 del 2017.	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizio-	
	ni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative dispo-	
	sizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di Associazione.	
	- 20 -	

ANTONELLO SPANU

ANTONIETTA PIRAS NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del
D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.
Allegato all'atto a mio rogito rep. 8621/7277 del
20/05/2025, registrato a Sassari il 21/05/2025 al n. 5128
serie 1T.